

XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2010

133^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il coordinatore dell'Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, Massimo Gaiani.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre 2010.

La **PRESIDENTE** annuncia il ritiro del subemendamento, 11.0.2/5 (testo 3), da lei presentato in qualità di relatrice.

Informa, inoltre, che il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, 11.0.10, riguardante la gestione delle acque di balneazione.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO** (PD) ritiene auspicabile, nella prima occasione utile e considerata l'importanza del disegno di legge in esame e dei correlati emendamenti presentati, la partecipazione ai lavori della Commissione del Ministro per le politiche europee *ad interim*.

Il senatore **PEDICA** (IdV) si associa a tale auspicio.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2322](#)

Art. 11

11.0.10

Il Governo

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Gestione della qualità delle acque di balneazione – attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è così sostituito:

"1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, devono essere attuate le medesime procedure di cui al comma 1.". »